

DELIBERAZIONE N. 11/C : MODIFICA DELLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA

Il Presidente ricorda l'intero iter deliberativo dei mesi scorsi, concernente la gestione della struttura di proprietà di Immobiliare Fiera di Brescia spa, affidata, come da indirizzo del Consiglio Camerale, formulato con proprio atto n° 6 in data 12 luglio 2016, all'Azienda Speciale Pro Brixia.

Rileva la necessità di adeguare - in termini descrittivi - la formulazione dell'art. 4 - Scopi, aggiungendo la previsione della gestione di strutture acquisite anche in locazione per la realizzazione di eventi congressuali, promozionali, di formazione, ludici, di intrattenimento ed espositivi.

Rileva inoltre l'opportunità, ai fini di una semplificazione delle procedure decisionali dell'Azienda Speciale e in funzione di un contenimento dei costi, che gli organi collegiali dell'Azienda Speciale possano riunirsi anche mediante sistemi audio o videoconferenza che garantiscano l'identità del partecipante.

Il Segretario Generale richiama quindi l'art. 14, comma 2, lettera g) dello Statuto camerale, il quale, nel definire le funzioni della Giunta, prevede che la stessa predispone lo Statuto dell'Azienda Speciale o le sue modifiche e sottopone la proposta al Consiglio camerale che, a' sensi dell'art. 36, lo approva con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Riferisce che la Giunta, con deliberazione n. 80 dell'8 settembre 2016, ha deliberato di sottoporre al Consiglio camerale le seguenti proposte di modifica del testo dello statuto di Pro Brixia:

a) all'art 4 comma 1, dopo il punto 3, è aggiunto il punto 3-bis:

"3 bis) gestire strutture acquisite a qualunque titolo per la realizzazione anche in proprio di eventi congressuali,

promozionali, di formazione, ludici, di intrattenimento ed espositivi compresa la fornitura dei servizi accessori connessi all'accesso alla manifestazione";

b) all'art. 9, dopo il comma 5, è aggiunto il comma 6:

"I componenti del Consiglio di Amministrazione possono intervenire alle riunioni mediante sistemi di audioconferenza o videoconferenza che garantiscano l'identità del partecipante."

c) all'art. 10, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 4:

"I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni mediante sistemi di audioconferenza o videoconferenza che garantiscano l'identità del partecipante."

IL CONSIGLIO CAMERALE

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal Segretario Generale;

vista l'attuale formulazione degli artt. 4 (Scopi), 9 (Riunioni e deliberazioni del Consiglio) e 10 (Collegio dei Revisori dei Conti) dello Statuto dell'Azienda Speciale Pro Brixia;

udite le proposte del Presidente;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

a) di apportare, per le ragioni in premessa indicate, le seguenti modifiche al testo dello Statuto dell'Azienda Speciale Pro Brixia:

a) all'art 4 comma 1, dopo il punto 3, è aggiunto il punto 3-bis:

"3 bis) gestire strutture acquisite a qualunque titolo per la realizzazione anche in proprio di eventi

congressuali, promozionali, di formazione, ludici, di intrattenimento ed espositivi compresa la fornitura dei servizi accessori connessi all'accesso alla manifestazione";

b) all'art. 9, dopo il comma 5, è aggiunto il comma 6:
"I componenti del Consiglio di Amministrazione possono intervenire alle riunioni mediante sistemi di audioconferenza o videoconferenza che garantiscano l'identità del partecipante."

c) all'art. 10, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 4:
"I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni mediante sistemi di audioconferenza o videoconferenza che garantiscano l'identità del partecipante."

b) di approvare, conseguentemente, il testo integrale dello Statuto che si allega e che forma parte integrante del presente provvedimento, così come risulta a seguito delle modifiche di cui al precedente punto a).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

Allegato alla deliberazione n.11/c del 21 settembre 2016



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA**

BRESCIA

PRO-BRIXIA

AZIENDA SPECIALE PER LA PROMOZIONE

STATUTO

Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.340 del 11.8.1994 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio camerale n.11/c del 19.7.2000, n.6/c del 26.4.2006, n. 11/c del 13 novembre 2012 e n. 11/c del 21 settembre 2016

PRO-BRIXIA

AZIENDA SPECIALE PER LA PROMOZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

S T A T U T O

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Istituzione e denominazione

E' istituita, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, un'Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia denominata PRO-BRIXIA Azienda Speciale per la promozione estera, per i servizi di accoglienza e congressuali, per la promozione del mercato immobiliare e per i servizi per l'ambiente e il territorio.

Art. 2 - Sede

L'Azienda ha sede legale e amministrativa presso la Camera di Commercio di Brescia.

Art. 3 - Riferimenti normativi

L'Azienda svolge attività di interesse pubblico, non ha fini di lucro ed opera secondo le norme del presente statuto, nel rispetto dei fini istituzionali della Camera di Commercio e degli indirizzi generali dalla stessa formulati, nonché in coerenza a quanto specificatamente disposto dal Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio

Art. 4 - Scopi

L'Azienda si prefigge i seguenti scopi:

- 1) realizzare iniziative rivolte alla valorizzazione delle attività economiche della provincia di Brescia mediante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia ed all'estero e mediante la promozione dei rapporti economici con l'estero, nelle varie forme in cui tale attività può espletarsi;

- 2) promuovere e gestire ogni iniziativa tendente a favorire l'incontro tra domanda e offerta ed in particolar modo predisporre strumenti operativi che consentano di avviare attività intese a favorire lo sviluppo dei servizi nel campo immobiliare ed in altri settori economici;
- 3) gestire le strutture ed i servizi congressuali connessi, messi a disposizione dalla Camera di Commercio e per tutte le altre attività rivolte ad offrire un punto qualificato ed efficiente di incontro a favore della comunità locale con particolare riferimento alle categorie economiche;
- 3bis) gestire strutture acquisite a qualunque titolo per la realizzazione anche in proprio di eventi congressuali, promozionali, di formazione, ludici, di intrattenimento ed espositivi compresa la fornitura dei servizi accessori connessi all'accesso alla manifestazione;
- 4) promuovere e gestire il servizio ambiente e territorio.

In questo contesto l'Azienda speciale potrà svolgere ogni attività utile a sviluppare il sistema di relazioni istituzionali ed economiche della Camera di Commercio, con particolare riferimento alle iniziative per promuovere la crescita delle piccole e medie imprese bresciane e la loro presenza sui mercati internazionali.

Nello svolgimento di tali attività l'Azienda ricercherà ogni utile collaborazione con il sistema camerale nelle sue varie articolazioni ed opererà nel rispetto delle direttive impartite dal Governo nazionale e degli indirizzi formulati dalla Regione Lombardia nonché degli accordi programmatici stipulati da Unioncamere Lombardia in materia di promozione all'estero.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Azienda non praticherà interventi di mero sostegno finanziario.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 5 - Organi

Gli organi dell'Azienda sono: il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori.

Art. 6 - Il Presidente

Il Presidente dell'Azienda é, di norma, il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio o un membro della Giunta della

stessa Camera da lui delegato che in tale veste assicuri il collegamento dell'attività dell'Azienda con quella istituzionale dell'Ente camerale.

Il Presidente rappresenta l'Azienda speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Al Presidente ed al Vice Presidente dell'Azienda sono attribuite un'indennità di funzione ed un'indennità di presenza, il cui importo è stabilito dal Consiglio Camerale.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Azienda, è costituito da cinque membri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Brescia.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente, scelto tra i suoi membri.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Segretario Generale della Camera di Commercio nel caso che lo stesso non sia stato nominato Direttore dell'Azienda.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità di presenza il cui importo è stabilito dal Consiglio camerale.

E' riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione all'incarico.

Art. 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Azienda speciale, operando nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal quadro di destinazione programmatica delle risorse del preventivo economico.

In particolare il Consiglio:

a) delibera il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, trasmettendoli in tempo utile alla Camera di Commercio per

l'approvazione;

b) approva il regolamento interno per il funzionamento dell'Azienda;

c) approva onorari, compensi ed indennità per le prestazioni svolte da terzi per l'Azienda;

Art. 9 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 5 consiglieri.

L'ordine del giorno, predisposto dal Presidente, deve essere inviato ai componenti del Consiglio con l'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o tramite telegramma almeno due giorni prima nei casi di urgenza.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno ed il materiale istruttorio possono essere inviati, in alternativa, per posta elettronica certificata.

Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che risulti assente in tre consecutive sedute senza giustificazione decade dall'incarico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono intervenire alle riunioni mediante sistemi di audioconferenza o videoconferenza che garantiscano l'identità del partecipante.

Art. 10 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, nominati dal Ministero delle Attività Produttive uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione.

Il Collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Ad essi spetta un'indennità di funzione ed un'indennità di presenza il cui importo è stabilito dal Consiglio Camerale.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni mediante sistemi di audioconferenza o videoconferenza che garantiscano l'identità del partecipante.

Art. 11 - Compiti del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione dell'Azienda, ed in particolare:

a) procede collegialmente al controllo della gestione dell'Azienda, almeno una volta ogni trimestre e singolarmente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, verbalizzando gli accertamenti eseguiti collegialmente o individualmente;

b) vigila sulla regolarità delle scritture contabili;

c) verifica la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge e regolamentari;

d) esamina il preventivo economico ed il bilancio di esercizio esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

Art. 12 - Direttore

Il Direttore dell'Azienda, nominato dal Consiglio di Amministrazione è, di norma, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia.

Il Direttore formula proposte di programmi e di direttive ed indirizzi al Consiglio di Amministrazione. Collabora con il Presidente all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di Segretario dei Consigli di Amministrazione, partecipando alle riunioni con voto consultivo.

Il Direttore è il capo del personale dell'Azienda, e dispone in merito alla costituzione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro ed al trattamento economico dei dipendenti sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione. Assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda. Propone al Consiglio di Amministrazione la scelta del responsabile amministrativo e, se del caso, di un vice direttore.

Art. 13 - Personale

Per far fronte alle proprie esigenze di funzionamento, l'Azienda si avvale di personale, dotato di specifica professionalità, assunto a tempo indeterminato e o determinato secondo le vigenti norme in materia e retribuito secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e per i dirigenti delle

aziende commerciali.

Il Consiglio di Amministrazione propone la consistenza della dotazione organica per qualifiche con provvedimento che dovrà essere sottoposto per l'approvazione alla Giunta Camerale. Le assunzioni sono disposte nel rispetto di norme di legge e secondo criteri di selezione che assicurino l'accertamento dell'idoneità alle funzioni richieste.

L'Azienda può inoltre avvalersi di personale camerale con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Camerale.

TITOLO III PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 14 - Dotazione

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Azienda può disporre di beni mobili, attrezzature assegnati in dotazione dalla Camera di Commercio all'atto della costituzione dell'Azienda stessa o successivamente. Tali beni mobili ed attrezzature sono inseriti nell'inventario camerale.

Art. 15 - Entrate

Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- a) proventi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi;
- b) contributi della Camera di Commercio;
- c) contributi di terzi.

Art. 16 - Servizio di cassa e documenti contabili

Il servizio di cassa è espletato dallo stesso Istituto di credito che già lo effettua per la Camera di Commercio di Brescia. Gli atti contabili vengono firmati congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo o da persone da loro delegate. I registri contabili sono tenuti dal responsabile amministrativo, che ne risponde e vengono periodicamente vistati dal Direttore.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di

giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile, in modo che essi possano essere inviati alla Camera di Commercio per la loro approvazione da parte del Consiglio camerale quali allegati, rispettivamente, al preventivo ed al bilancio di esercizio della Camera di Commercio.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 18 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la Giunta camerale, con proprio motivato provvedimento può sciogliere tale organo.

Art. 19 - Cessazione dell'Azienda

L'Azienda ha durata indeterminata ed illimitata.

Può essere soppressa in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta camerale.

In tale caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda ad eccezione di quelli concernenti il personale.

Il patrimonio dell'Azienda, in caso di cessazione della stessa, sarà acquisito dall'Ente camerale.

Art. 20 - Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio Camerale su proposta della Giunta.

Art. 21 - Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in materia di aziende speciali.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)